

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI, PRIVATI E ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN CAMPO CULTURALE E TURISTICO

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi a enti pubblici e privati e associazioni presenti e che operano in campo culturale e turistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, dall'art.4 del D.L. 95/2012 , convertito in legge n. 135/2012, nonché di tutte le altre vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ART. 2 - MATERIE ESCLUSE ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali :

- contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- vantaggi economici indiretti (quali: concessione gratuita od agevolata di beni mobili o immobili, servizi di cantiere, altri servizi) in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamenti comunali afferenti ad altri Settori dell'Ente.

ART. 3 – FINALITA'

1. Il Comune di Orbetello, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione , favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività, iniziative e/o progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione, che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **contributo**: finanziamenti, occasionali o continuativi diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute;
- b) **sovvenzione**: l'ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero di una iniziativa organizzata da altri soggetti che si iscrive comunque negli atti di indirizzo programmatico dell'ente.

Il Comune può assumersi la titolarità di un'iniziativa/progetto , anche quando la stessa sia proposta ed organizzata da soggetti terzi e l'Ente - in forza dell'interesse pubblico riscontrato e/o per la stretta aderenza a obiettivi e programmi dell'Amministrazione - ritenga di dover acquisire la veste di copromotore. In questo caso, dati gli aspetti economici rilevanti, è fatto obbligo stipulare apposita Convenzione al fine di disciplinare tutti gli aspetti della coorganizzazione sul piano della reciprocità, correttezza, regolarità contabile, assicurativa, fiscale e previdenziale .

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi:

- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
- b) le libere forme associative, iscritte al relativo Albo comunale;
- c) le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo delle libere forme associative;
- d) le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
- e) altri enti e/ o associazioni privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.

I soggetti privati che forniscono servizi all'Amministrazione, anche a titolo gratuito, sono esclusi dall'accesso al contributo.

2. Non possono beneficiare di contributi i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.

3. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. I contributi possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, senza scopo di lucro, di seguito denominati "iniziative", svolte a favore della cittadinanza e ritenuti di utilità per la stessa, e quale esercizio mediato delle finalità istituzionali dell'ente locale e nell'interesse di quest'ultimo.

2. I contributi sono concessi in relazione ai seguenti principi:

- a) non siano in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale;
- b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune di Orbetello e del suo territorio;
- c) assenza di lucro;
- d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
- e) iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune, che costituisce condizione preferenziale ma non esclusiva.

ART. 7 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi ordinari e straordinari sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

2. Ogni anno tutti i soggetti ricompresi tra quelli elencati all'art. 5, che intendono realizzare, nel corso dell'anno, progetti, manifestazioni, interventi o qualsiasi altra iniziativa coerenti con gli indirizzi programmatici dell'amministrazione e che sono interessati a ottenere, per tale finalità, i **contributi straordinari** di cui all'articolo 4, inoltrano domanda all'amministrazione comunale, entro il 31 marzo, utilizzando, a pena di esclusione, apposita modulistica resa disponibile dall'Ente, corredata di:

- a) Atto costitutivo e/o Statuto e composizione del Consiglio;
- b) Documento di identità del Legale Rappresentante;
- c) Relazione illustrativa comprensiva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'intervento dell'iniziativa/progetto/manifestazione ecc;

- d) Dettagliato preventivo di spesa, analiticamente suddiviso per voci (Entrate/Uscite);
 - e) Descrizione delle risorse umane, strumentali;
3. Ogni anno tutti i soggetti ricompresi tra quelli elencati all'art. 5, che intendono richiedere all'Amministrazione un sostegno economico per l'attività ordinaria coerente con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione, inoltrano domanda di **contributo ordinario** all'Amministrazione comunale, entro il 31 marzo, utilizzando, a pena di esclusione, apposita modulistica resa disponibile dall'Ente, corredata di:
- a) Atto costitutivo e/o Statuto e composizione del Consiglio;
 - b) Documento di identità del Legale Rappresentante;
 - c) Programmazione dell'attività dell'anno per il quale si richiede il contributo: dovrà contenere tutte le manifestazioni, progetti, iniziative che ciascun soggetto intende eseguire durante l'anno e, per ognuna di esse, le date e i luoghi di svolgimento, la previsione di entrata e di uscita relativa;
 - d) Bilancio di previsione dell'anno per cui richiede il contributo e Bilancio Consuntivo dell'anno precedente, anche in forma provvisoria, con riportate tutte le voci di Uscita e di Entrata che si sono determinate nell'anno medesimo. Dopo che questo consuntivo sarà stato formalmente approvato, una copia dovrà essere depositata presso il competente Ufficio comunale.
4. I contributi sono erogati, fino ad esaurimento dello stanziamento di bilancio disponibile, secondo l'ordine della graduatoria approvata dalla Giunta Comunale sulla base dell'istruttoria redatta dall'Ufficio in base ai seguenti criteri:
- a) rispondenza delle finalità statutarie e del programma di attività alle finalità previste dallo Statuto comunale e dagli atti di programmazione e di indirizzo generale;
 - b) effettiva corrispondenza tra la "domanda" rilevata e carenza dei servizi offerti in ambito territoriale;
 - c) carattere innovativo ed originale dell'attività proposta;
 - d) tipologia di attività svolte e di prestazioni erogate;
 - e) grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica;
 - f) capacità organizzativa del soggetto richiedente così come emerge dall'elenco delle attività svolte nel biennio precedente;
 - g) ampiezza e rilevanza territoriale dell'attività svolta;
 - h) rapporti e interazioni del soggetto con altre realtà istituzionali e territoriali;
 - i) gratuità di accesso alle attività organizzate;
 - l) disponibilità a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate in caso di attività a pagamento;
 - m) altri vantaggi economici.
5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
6. L'istruttoria è condotta dall'Ufficio tenendo conto della rispondenza dell'evento ai criteri fissati nel Regolamento ed è rimandata alla Giunta Municipale per la quantificazione dei contributi sulla base dei programmi e degli indirizzi generali.
7. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse, per iniziative di particolare rilievo per significatività nell'apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale, di prendere in considerazione domande di contributo straordinario presentate al di fuori dei termini indicati al comma 2 e comunque almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e

circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente circa l'impossibilità a presentare la richiesta entro i termini;

8. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 50% dell'ammontare delle spese suddette. Tale percentuale può essere derogata previa decisione della Giunta Municipale con particolare riferimento alla ampiezza e rilevanza territoriale dell'iniziativa.

9. L'iniziativa o attività di cui alla richiesta oggetto di contributo può essere rimodulata per esigenze, motivate e documentate, intercorse in una fase successiva all'atto di concessione del contributo da parte dell'Ente. Il nuovo progetto, così come rimodulato, dovrà essere sollecitamente trasmesso all'Ente e verrà rimesso alla G.M. per le determinazioni conseguenti del contributo.

10. Su espressa richiesta del beneficiario, la Giunta comunale potrà stabilire l'erogazione del contributo in via anticipata, di norma nel limite del 50%, per permettere la realizzazione dell'attività. In casi particolari, dietro adeguata motivazione, la Giunta potrà valutare l'erogazione in via anticipata dell'intero contributo concesso. In ogni caso di erogazione anticipata, il legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà formalmente impegnarsi, qualora l'iniziativa non venisse per qualsiasi ragione effettuata o l'onere relativo risultasse inferiore all'anticipazione erogata, a restituire l'ammontare del contributo o a rimborsare all'Amministrazione la quota eccedente.

ART. 8 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda, come da art. 7, comma 9.

3. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

4. La concessione di contributi non costituisce esonero dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere né dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla regolamentazione vigente

5. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;

b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;

c) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

ART. 9 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "*con il contributo del Comune di Orbetello*".

ART. 10 - RENDICONTAZIONE

1. Il soggetto beneficiario è tenuto, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa per la quale si è ottenuto un **contributo straordinario**, a presentare la rendicontazione contabile dell'iniziativa accompagnata da una relazione descrittiva concernente gli esiti della stessa corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata, pena la decadenza dal contributo concesso. Il soggetto beneficiario dovrà presentare:

a) relazione illustrativa dell'attività svolta;

b) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi e dal Comune; devono essere allegati i relativi giustificativi di spesa, predisposti nel rispetto delle leggi vigenti, in originale o copia conforme. Nel caso vi siano spese oggettivamente non documentabili dal punto di vista fiscale, le stesse saranno dichiarate dettagliatamente dal soggetto beneficiario sotto la propria responsabilità con contestuale acquisizione di ricevuta probatoria delle somme versate e non potranno superare il 5% dell'importo giustificato.

c) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

d) dichiarazione del rappresentante legale, sotto la propria personale responsabilità, di aver adempiuto a tutti gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi connessi alla realizzazione dell'iniziativa, con particolare riferimento ai compensi per prestazioni di lavoro.

e) dichiarazione attestante che i giustificativi di spesa allegati alla rendicontazione non sono utilizzati per l'ottenimento di ulteriori contributi da parte dell'Ente.

2. In caso di stanziamento di **contributo ordinario** per l'attività, il soggetto beneficiario è tenuto, al termine dell'ultima iniziativa programmata e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a presentare:

a) Dettagliata relazione delle attività svolte durante l'anno.

b) Conto consuntivo delle entrate e delle uscite (anche in forma provvisoria) relativo all'anno per cui è stato concesso il contributo, sottoscritto come rispondente al vero dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000 N.445. Una volta che il suddetto consuntivo sarà formalmente approvato, dovrà essere consegnata una copia all'Ufficio. Tra le entrate devono essere considerati sia il contributo assegnato dall'Amministrazione Comunale che da altri enti pubblici e privati. Devono essere allegati i relativi giustificativi di spesa, predisposti nel rispetto delle leggi vigenti, in originale o copia conforme. Nel caso vi siano spese oggettivamente non documentabili dal punto di vista fiscale, le stesse saranno dichiarate dettagliatamente dal soggetto beneficiario sotto la propria responsabilità con contestuale acquisizione di ricevuta probatoria delle somme versate e non potranno superare il 5% dell'importo giustificato.

Si fa presente inoltre che qualora, alla verifica del Bilancio consuntivo presentato, si rilevino discordanze tra questo e i rendiconti delle manifestazioni presentati per ottenere il saldo del contributo, l'Amministrazione avrà facoltà di tenere conto del fatto in fase di quantificazione del contributo annuale.

c) dichiarazione attestante che i giustificativi di spesa allegati alla rendicontazione non sono utilizzati per l'ottenimento di ulteriori contributi da parte dell'Ente.

3. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dall'atto di concessione e ai sensi delle determinazioni assunte dalla Giunta comunale e ai limiti descritti nel precedente art. 7. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa/attività non comunicata secondo le condizioni di cui all'art. 7, comma 9, il contributo è liquidato in proporzione, tenendo conto della percentuale stabilita nell'atto di concessione del contributo.

4. Qualora il Comune risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo e' sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

ART. 11 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

2. Qualora il contributo siano utilizzati impropriamente oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 12 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 13 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Per l'anno 2018 i termini per la presentazione delle istanze di cui all'art. 7 comma 2 e comma 3 sono prorogati al 30 aprile.

Dalla entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI CHE OPERANO IN CAMPO CULTURALE approvato con Delibazione C.C. n. 17 del 30/04/2015.